

STATUTO

**PATHOS MULTISERVIZI ITALIA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRICASE LE CORSO ROMA 62

Numero REA: LE - 300146

Codice fiscale: 04542540754

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-01-2022 - Statuto completo	2
--	---



Studio Notarile
Dott. Pasquale Ragone

STATUTO DELLA
"PATHOS MULTISERVIZI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Art.1 (Denominazione e sede)
E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, con sede nel Comune di Tricase (LE) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, la Società Cooperativa denominata
"PATHOS MULTISERVIZI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, a norma degli articoli 2519 comma secondo e 2522 comma secondo del codice civile, in quanto compatibili.
La cooperativa potrà istituire, ai sensi di legge, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.
Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale sopra indicato.
Art. 2 (Durata)
La cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) salvo proroga o anticipato scioglimento a norma di legge.
TITOLO
II
SCOPO - OGGETTO
Art. 3) (Scopo mutualistico)
La cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, conformemente all'art. 1 della Legge statale dell'8 novembre 1991 n.381, si propone di perseguire in modo organizzato l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse, così come riportate al successivo art. 4, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, coerentemente anche a quanto disposto dalla Legge della Regione Puglia n. 21/1993.
La cooperativa, inoltre, ha per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui alla legge statale del 3 aprile 2001, n. 142. In particolare la cooperativa si rivolge a chiunque, per motivi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita sociale e pertanto si propone di svolgere in modo organizzato le attività di cui appresso, finalizzate all'inserimento sociale di chiunque si trovi in uno stato di indigenza,

Allegato "B"
ad atto del
25/01/2022
Rep. n. 4151

di bisogno o di emarginazione in genere e che liberamente chieda di usufruirne.
Per il raggiungimento e in funzione di quanto sopra la cooperativa intende operare attraverso le attività di cui al successivo articolo 4), mediante le quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori ai sensi dell'articolo 1 lettera b) della legge n.381 dell'otto novembre 1991.
La cooperativa potrà svolgere la propria attività, anche con terzi, nonchè avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. Nello svolgimento dell'attività mutualistica la società deve rispettare il principio della parità di trattamento.
Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.
Art.4) Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:
1. servizi di pulizia in genere ed in particolare di autoveicoli, navi ed imbarcazioni, aeromobili nonché di interi complessi immobiliari, immobili civili ed industriali, ospedali, scuole, uffici pubblici e privati, studi professionali, banche, mostre, mercati, fiere, negozi, opifici, reparti industriali, autosilo, stazioni aeroportuali, ferrotranviarie e marittime;
2. servizi di trasloco, anche per conto terzi, con l'ausilio dei mezzi dei soci, o di cui la società, ad altro titolo, abbia l'uso esclusivo, nonché servizi di manovalanza e facchinaggio, anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, trasporto di persone e di merci, attività di sgombero cantine, solai e garage e tutte le attività preliminari, complementari ed accessorie alle predette;
<i>servizi di assistenza sanitaria di cui al codice ateco 86.90 (in particolare trasporto con ambulanza) nonché attività di assistenza sociale residenziale e non residenziale (codice ateco 87. e 88.);</i>
3. manutenzioni di strade e manutenzioni interne ed esterne di immobili in genere con particolare riguardo alle opere di restauro di opere murarie e ristrutturazione immobili, pubblici e privati, di messa in opera di pavimentazione di ogni tipo, di levigatura e lucidatura degli stessi, nonché di fornitura e posa in opera di moquette, rivestimenti, battiscopa e cornici, di falegnameria, di carpenteria me-

tallica e del legno, di idraulica, di telefonia, di impianti elettrici, di ascensore, di gas ed in genere opere inerenti alla manutenzione e ristrutturazione di immobili;
4. servizi di sanificazione ambientale, di nettezza urbana ed ecologia di aree ed ambienti pubblici e privati, urbani, agricoli ed industriali e quindi di disinfezione, disinfestazione, deblattizzazione, diserbazione, derattizzazione, demuscazione, trattamenti anti vipera, cattura, inumazione, riesumazione e custodia animali randagi; 5. servizi di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi, riciclaggio rifiuti per conto di enti pubblici e privati e di raccolta differenziata di rifiuti urbani (anche a domicilio e porta a porta) nonché tutte le attività connesse, complementari ed accessorie;
6. servizi di raccolta, trasporto di rifiuti galleggianti, filtraggio, depurazione, monitoraggio, prelievo di campioni, analisi biologiche di acque marine, fluviali, lacustri, anche con l'utilizzo di imbarcazioni attrezzate; 7. realizzazione e gestione di ecocentri comunali e di aree attrezzate di raggruppamento, esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo dei rifiuti urbani o speciali, assimilabili ai rifiuti urbani;
8. lavori di sistemazione del verde pubblico e privato, forestale ed agrario, ricostruzione di boschi inquinati, danneggiati o distrutti dal fuoco, lotta agli incendi boschivi, forestazione produttiva e difesa fitosanitaria;
9. manutenzione di giardini e di opere di giardinaggio, architettura dei giardini; la creazione, la promozione, la manutenzione la gestione del verde attrezzato, anche relativamente ai campi e agli impianti sportivi;
10. lavori di bonifica ed ecologia del litorale e dell'ambiente nonché di pulizia e manutenzione delle spiagge e di rimozione e smaltimento delle alghe marine;
11. realizzazione e/o gestione in concessione di sistemi cimiteriali e di tutte le attività connesse e derivate, di loculi interrati e fuori terra, nonché di cappelle monumentali, impianti di cremazione, locali funerari e luoghi di culto e di preghiera rivolti a qualsiasi religione, di impianti elettivi di illuminazione votiva;
12. servizi di affossamento, tumulazione, inumazione, riesumazione nonché raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali, lavori cimiteriali in genere; 13. servizi di affissioni e di volantinaggio pubblicitari; servizi di distribuzione di libri, manuali, guide, piantine, opuscoli illustrativi ed informativi, giornali, riviste ed ogni altro materiale assimilabile, anche su supporto elettronico;
14. distribuzione e consegna di certificati, plichi, pacchi, lettere e stampe in genere per conto di enti pubblici e privati;

15. servizi alberghieri, compreso il rifacimento letti;
16. gestione e manutenzione di impianti sportivi con e senza piscine per enti pubblici e privati;
17. servizi di guardiana e vigilanza, non armata, diurna e notturna, nonché di portierato per conto di privati ed Enti pubblici;
18. servizi di trasporto urbano ed extraurbano di passeggeri; noleggio a terzi di veicoli per il trasporto di persone e merci con e senza conducente;
19. lavori di scavi e movimento terra;
20. gestione per conto terzi o per conto proprio, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati, di parcheggi a pagamento, con o senza custodia, con l'ausilio di strumenti ed apparecchiature elettroniche; gestione di autosili ed autolavaggio;
21. gestione e conduzione di impianti sportivi e turistici con annessi bar e luoghi di ristorazione;
22. fornitura, per uffici e scuole, di mobili, arredi, con esclusione di macchine elettroniche e complementi, compresi impianti di allarme e di videosorveglianza e attrezzature di sicurezza, pronto soccorso e igiene;
23. realizzazione, gestione e manutenzione di siti web; realizzazione, vendita e concessione in uso di software; consulenza informatica; commercio elettronico diretto e/o indiretto compresa la fornitura di banner pubblicitari ad esclusione di macchine elettroniche d'ufficio; realizzazione di reti internet;
24. organizzazione e fornitura di attrezzature e servizi per conferenze, concerti, convegni e manifestazioni in genere.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in ATI - associazione temporanea di
imprese-, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i benefici pubblici (UE - Unione Europea -, Stato, Regione ed enti locali) previsti a favore della cooperazione, nonché di tutti i finanziamenti disposti dalla UE, da Enti pubblici, privati e da leggi speciali, per il settore in cui opera.
La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e le operazioni necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,

sempre per la realizzazione degli scopi sociali:
-assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in altre imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- dare adesione e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori, compresi i consorzi di garanzia fidi;
- assumere mutui e stipulare ogni tipo di contratto bancario e finanziario;
- promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi.
La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le relative modalità sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.
TITOLO III
SOCI
Art. 5) (Soci ordinari)
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.
Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- precedenti esperienze lavorative nei settori di attività della cooperativa o formazione in detti settori;
- condivisione dello scopo sociale;
nonché, a norma delle prescrizioni di legge ivi comprese quelle dell'art.11 della legge 8 novembre 1991 n.381, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa. Tale valutazione dovrà tener conto delle dimensioni, della tipologia e della dislocazione sul territorio delle attività svolte dai soci.
Poiché l'attività della cooperativa si rivolge all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa dovrà essere costituito da persone svantaggiate e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. Agli atti della cooperativa sarà conservata idonea documentazione, rilasciata dalla Pubblica Amministrazione, che dimostri la condizione di persona svantaggiata. Tale documentazione è di natura riservata.

Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.
Art. 6 (Soci Volontari)
Oltre ai soci ordinari, previsti dall'art. 5, è prevista la presenza di soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.
Il numero dei soci volontari non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.
Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle degli operatori professionali.
Art. 7) (Categoria speciale di soci)
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci ordinari.
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o alla loro formazione, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, nei limiti di cui all'art. 2527 c.c..
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.
Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presen-

te statuto:
a)l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;
b)l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
c)l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
d) il mancato adeguamento agli standard produttivi, se socio lavoratore.
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.
Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente Statuto.
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro soci.
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.
Art. 8 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo di nascita;
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
d) l'ammontare delle quote che si intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti, nonché di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 - 44 e 45 del presente statuto.
La domanda di ammissione, se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, sul libro dei soci.
L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
Art. 9 (Doveri del socio)
Con l'ammissione alla società, fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
c) a partecipare attivamente alla vita della cooperativa e al perseguimento degli scopi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.
La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, fax, e-mail e con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
Art. 10 (Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde:
1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione, se il socio è persona giuridica.

Art. 11 (Recesso del socio)
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre ricorso al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti.
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione.
Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.
Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione.
Art. 12 (Esclusione)
L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
e) che non adempie la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 142/2001 e,

nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
f)che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.
Per quanto riguarda l'esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, si rimanda a quanto stabilito all'art. 7 del presente Statuto.
Contro la delibera di esclusione, il socio può proporre l'opposizione al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.
Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.
L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
Art. 14 (Liquidazione)
I soci receduti od esclusi e gli eredi dei soci deceduti hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 25, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.
Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art.2545 sexies c.c., l'Organo Amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni, ai sensi dell'art.2535, u.c., c.c. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.
Art. 15 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 14.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra di essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 8.
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 14.
Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove ciò non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c), d), e) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.
Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.

1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.
Art.17 (Trasferimento delle quote dei soci cooperatori)
Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili per atto tra vivi.
In tal caso il socio potrà recedere ai sensi di legge e del presente statuto.
TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI
Art. 18 (Soci sovventori)
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore non inferiore ad Euro 500,00 (euro cinquecento virgola zero zero) ciascuna.
Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)
Salvo che sia diversamente disposto dalla Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 21 (Deliberazione di emissione)
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci, con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli

eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla Assemblea al momento dell'emissione.
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.
La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.
Art. 22 (Recesso dei soci sovventori)
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.
TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 23 (Elementi costitutivi)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione e comunque non inferiori a euro 25,00 (euro venticinque virgola zero zero).
La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b)dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.25 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
c)dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;
d)dalla riserva straordinaria;
e)da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge o per Statuto.
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
Art. 24 (Requisiti di mutualità prevalente)
La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:
a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 25 (Bilancio di esercizio e destinazione degli utili)
L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, in conformità alla legge. L'organo amministrativo documenta in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.2513 del codice civile.
Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) al fondo di riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento), qualunque sia l'ammontare del fondo stesso;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-

la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 (trentuno) gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.
Art. 26 (Ristorni)
L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, provvede alla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:
- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.
TITOLO VI
ORGANI SOCIALI
Art. 27 (Decisioni dei soci)
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
b) la nomina dell'Organo amministrativo;
c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Le decisioni dei soci, salvi i casi nei quali la legge o il presente statuto prevedono inderogabilmente il metodo assembleare, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.
Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo articolo 29.
Art. 28 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)
Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'Organo amministrativo.
Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma si dovrà concludere con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo dello loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore.
Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.
Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.
Art. 29 (Assemblee)
Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 27 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso affisso nella sede della cooperativa almeno otto giorni prima dell'adunanza o lettera raccomandata A.R. nel domicilio risultante dal Libro Soci, fax, e-mail e con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in Italia), la data e l'ora dell'adunanza. Potrà, altresì, contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per l'eventuale seconda convocazione.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla discussione degli argomenti.
Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
In tal caso, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisori, se nominati, non presenti.
Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-

tati aventi diritto al voto.
Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.
Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
Art. 31 (Votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
Articolo 32 (Diritto di voto e rappresentanza in assemblea).
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.
Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.
Ai soci persone giuridiche sono attribuiti cinque voti.
Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21, terzo comma.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.
Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Articolo 33 (Presidenza dell'assemblea).
L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed, in sua assenza, dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.
Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere

dato conto nel verbale.
Art. 34 (Amministrazione)
La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile di 3 (tre), 5 (cinque) o 7 (sette) membri, ed il loro numero sarà determinato, di volta in volta, prima dell'elezione.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.
L'Organo amministrativo può essere nominato per un periodo pari a 3 (tre) esercizi. In mancanza di ogni determinazione detto Organo si intende nominato per tre esercizi sociali e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
Gli amministratori sono rieleggibili.
Art. 35 (Compiti degli Amministratori)
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.
Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2475 ultimo comma del codice civile, delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, nonché degli altri casi nei quali per legge non è ammessa la delega, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.
Articolo 36 - (Consiglio di amministrazione)
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali via sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richieda un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo (anche diverso dalla sede sociale purché in Italia) e l'ora della riunione, è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori e gli eventuali Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
La convocazione deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati.
Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-

do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
Art. 37 (Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere senza indugio alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti; nel frattempo possono compiere soltanto le operazioni urgenti di ordinaria amministrazione.
In caso di mancanza di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti urgenti di ordinaria amministrazione; in caso di mancanza anche del Collegio sindacale, qualunque socio può convocare l'assemblea per la ricostituzione dell'organo amministrativo.
Art. 38 (Compensi agli Amministratori)
All'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in esecuzione dell'incarico, anche il compenso annuo ordinario eventualmente deliberato dall'assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.
Articolo 39 (Rappresentanza legale).
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente verificata dal Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti

al riguardo.
Art. 40 (Organo di controllo)
L'assemblea può nominare un organo di controllo o un revisore unico, aventi le competenze ed i poteri previsti per gli organi di controllo delle società a responsabilità limitata ed avente anche la funzione di revisione legale dei conti.
L'organo di controllo nominato obbligatoriamente in base all'art. 2477 del c.c. esercita anche il controllo legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Economia e della Finanza. L'organo di controllo monocratico è composto da un sindaco effettivo e da un sindaco supplente.
L'assemblea può nominare in ogni caso in luogo di un sindaco o revisore unico un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci. Il sindaco unico o il revisore nominati ai sensi del comma precedente vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono compiere atti di ispezione e di controllo e chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione di soci.
Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Economia e della Finanza. Il collegio sindacale, se nominato, svolge le funzioni previste dall'art. 2403 e seguenti del codice civile.
TITOLO VII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
Art. 41 (Scioglimento anticipato)
L'Assemblea che delibera o dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-

guente ordine:
-a rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmen- te maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del- la cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n.59.
TITOLO VIII
CONTROVERSIE
Art. 43 (Clausola arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda- lità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previ- sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so- cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan- do sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di ammissione e di esclusione da socio;
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac- cettazione espressa è condizione di proponibilità della do- manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta- zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom- pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al com- ma precedente.
Art. 44 (Arbitri e procedimento)
Gli Arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
b) tre, per le controversie di valore pari ad euro 5.000,00 o superiore.
Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i crite- ri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile.
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set- tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo- sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.
Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-

no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.
Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.
Art. 45 (Esecuzione della decisione)
La mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 46 (Regolamenti)
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.
Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.
Art. 47 (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano, ferme le norme di cui alla legge 381 del 1991, le norme di cui al titolo VI capo I del libro V del Codice Civile e, per quanto ivi non previsto, si applicano, a norma degli articoli 2519 comma secondo e 2522 comma secondo del Codice Civile, le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.
F.to DELL'ABATE Fernando
F.to Pasquale RAGONE Notaio
(impronta del sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale
documento su supporto cartaceo, ai sensi del D.Lgs
82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Alessano 25/01/2022